



**COMUNE DI CIGLIANO**

# REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI

Giugno 2007

Luglio 2017



## **TITOLO I**

### *Capo I - Finalità e principi*

Art.1 - Finalità

Art.2 - Principi

### *Capo II - Disposizioni comuni*

Art.3 - Norme applicabili

Art.4 - Osservanza dei contratti di lavoro

Art.5 - Disciplina del contenuto dei contratti

### *Capo III - Indirizzo e controllo politico-amministrativo*

Art.6 - Relazione al consiglio sull'attività contrattuale

### *Capo IV - Il segretario comunale e l'ufficio contratti*

Art.7 - Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale

Art.8 - L'attività di rogito

Art.9 - Competenze generali del segretario comunale

## **TITOLO II**

### *Capo I - La legittimazione dei modi di scelta del contraente*

Art.10 - Provvedimento a contrattare. Contenuti

Art.11 - Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi

Art.12 - Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi

### *Capo II - Le procedure di aggiudicazione*

Art.13 – Procedura aperta

Art.14 – Procedura ristretta

Art.15 – Affidamento congiunto

Art.16 – Procedura competitiva con negoziazione e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Art.17 – Concorsi di progettazione e concorso di idee

Art.18 - Concessioni

Art.19 - Collaborazioni esterne

### *Capo III - Norme comuni*

Art.20 - Pubblicità degli atti di gara

Art.21 - Presidenza della gara

Art.22 - Commissioni giudicatrici

Art.23 - Offerte basse in modo anomalo

Art.24 - Offerte in aumento

Art.25 - Esclusione dalla contrattazione

Art.26 - Risoluzione problemi di competenza e sostituzione dei responsabili

## **TITOLO III**

Art.27 - Verbalizzazione delle attività precontrattuali

Art.28 - Conclusione della fase precontrattuale

Art.29 - Stipulazione del contratto

Art.30 - Eseguitività del contratto



- Art.31 - Interventi di somma urgenza
- Art.32 - Soggetti competenti alla stipulazione
- Art.33 - Forma dei contratti
- Art.34 - Diritti di segreteria e spese contrattuali
- Art.35 - Cauzione provvisoria e definitiva
- Art.36 - Il repertorio dei contratti - Documenti formati, archiviati e trasmessi  
con strumenti informatici e telematici
- Art.37 - Originali e copie del contratto

#### **TITOLO IV**

- Art.38 - Responsabile dell'esecuzione
- Art.39 - Comunicazioni inerenti al contratto
- Art.40 - Cessione del contratto
- Art.41 - Subcontratti
- Art.42 - Cessione di somme dovute al Comune
- Art.43 - Modifiche delle prestazioni contrattuali
- Art.44 - Termini di esecuzione
- Art.45 - Corrispettivo - Modalità di pagamento
- Art.46 - Penalità
- Art.47 - Inadempimento contrattuale
- Art.48 - Rinnovazione

#### **TITOLO V**

- Art.49 - Obbligo del collaudo
- Art.50 - Contenuto e forma del collaudo
- Art.51 - Accettazione dei risultati del collaudo
- Art.52 - Prestazione non conforme al contratto
- Art.53 - Vizi occulti. Garanzia
- Art.54 - Opere pubbliche: rinvio

#### **TITOLO VI**

- Art.55 – Contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
- Art.56 - Competenze
- Art.57 - Forma delle procedure semplificate
- Art.58 - Limiti di importo
- Art.59 - Procedura
- Art.60 - Certificato di regolare esecuzione
- Art.61 - Liquidazione delle spese

#### **TITOLO VII**

- Art.62 - Decisione amministrativa
- Art.63 - Arbitrato
- Art.64 - Giudice ordinario
- Art.65 - Appalto di opera pubblica

#### **TITOLO VIII**

- Art.66 – Istituzione elenco degli operatori economici
- Art.67 – Formazione dell'elenco degli operatori economici



## TITOLO I

### Capo I - Finalità e principi

#### **Art.1**

*(Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune.

#### **Art.2**

*(Principi)*

1. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti il Comune conforma la propria attività ai principi di legalità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

### Capo II - Disposizioni comuni

#### **Art.3**

*(Norme applicabili)*

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dallo statuto, nonché dal presente regolamento.
2. Il Comune uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione di tale attività criminosa.
3. Relativamente ai lavori pubblici le norme del presente regolamento si applicano per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale.

#### **Art.4**

*(Osservanza dei contratti di lavoro)*

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.



2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonché quelle impartite al riguardo dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **Art.5**

##### *(Disciplina del contenuto dei contratti)*

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, il provvedimento a contrattare deve approvare la disciplina del rapporto negoziale che si intende instaurare.

2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio a norme quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.

4. Per i contratti atipici come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica saranno comunque osservati i principi generali dell'ordinamento.

### **Capo III - Indirizzo e controllo politico-amministrativo**

#### **Art.6**

##### *(Relazione al consiglio sull'attività contrattuale)*

1. La giunta riferisce annualmente al consiglio in merito all'attività contrattuale svolta, sulla base delle informazioni e delle proposte fornite dai responsabili dei servizi interessati alla gestione dei contratti e dal segretario comunale. La giunta in tale contesto può esprimere valutazioni e indicazioni per razionalizzare i procedimenti e conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia, proponendo - se del caso -



modifiche al presente regolamento.

2. L'attività di referto di cui al comma precedente può essere contenuta in apposita sezione della relazione annuale predisposta al fine della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
3. Il consiglio, su proposta delle commissioni consiliari competenti, laddove costituite, e avvalendosi anche dell'organo di revisione, può formulare indirizzi e determinare modalità di controllo politico-amministrativo dell'attività contrattuale.

#### **Capo IV - Il segretario comunale e l'ufficio contratti**

##### **Art.7**

*(Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale)*

1. Il segretario comunale sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto dell'ambito di autonomia gestionale riservata ai responsabili dei servizi.
2. Per procedimenti contrattuali interessanti più settori il segretario comunale promuove - ove occorra - la riunione dei responsabili interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.

##### **Art.8**

*(L'attività di rogito)*

1. Il segretario comunale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui all'articolo 97, comma 4, lett. C), del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.
2. Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dagli articoli 49 e seguenti del capo I del titolo II della legge 16.2.1913 n. 89, in quanto applicabili.
3. L'Amministrazione può avvalersi di notai di fiducia quando non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a ministero di notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative.

##### **Art.9**

*(Competenze generali del segretario comunale)*

1. Al fine di assicurare efficacia ed omogeneità di comportamento dei servizi nella gestione del procedimento contrattuale, il segretario comunale può emanare direttive con particolare riferimento a avvisi, bandi di gara, inviti ai candidati.



## TITOLO II

### Capo I - La legittimazione dei modi di scelta del contraente

#### Art.10

*(Il provvedimento a contrattare. Contenuti)*

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dal provvedimento di cui all'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il provvedimento a contrattare deve prevedere, qualora richiesto dalla natura del procedimento, la composizione della commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, fermo restando che la nomina della stessa avverrà dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

#### Art.11

*(Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi).*

1. Per i contratti dai quali deriva una spesa per il Comune, le modalità di scelta del contraente, da indicare nei provvedimenti di cui all'articolo 10, sono esclusivamente quelle ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, nonché dal presente regolamento.

#### Art.12

*(Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi)*

1. Per i contratti dai quali deriva una entrata per il Comune, le modalità di scelta del contraente da indicare nel provvedimento di cui all'articolo 10, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.
  - a) Alienazione di beni mobili ed immobili: asta pubblica, quando il valore stimato dal servizio competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche ecceda € 50.000. Negli altri casi è ammesso il ricorso ordinario alla trattativa privata, previo avviso pubblico; è consentita la trattativa diretta quando il valore stimato non eccede € 5.000. Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure il ricorso alla trattativa diretta per la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse; deve essere garantita la convenienza economica del negozio, da valutarsi in riferimento al valore stimato o ad altre speciali circostanze, potendosi ammettere una riduzione del prezzo unicamente in favore di soggetti pubblici ed in relazione all'uso cui gli stessi destinano il bene immobile e in ogni caso nella osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
  - b) Alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso o di valore stimato non eccedente € 5.000: in tal caso le modalità sono quelle previste nel regolamento di contabilità;
  - c) Locazione o affitto di beni immobili: asta pubblica. Quando il valore locativo annuo, stimato dal servizio competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche, non ecceda € 5.000, è ammesso il ricorso alla trattativa privata, previa adeguata forma di pubblicità, con possibilità di trattativa diretta per motivate speciali circostanze. E' consentito, altresì provvedere ad affidamento senza gara qualora conduttore o affittuario sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. Deve essere garantita la convenienza economica del contratto,



potendosi ammettere una riduzione del canone unicamente a favore dei soggetti citati e in ogni caso nella osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. L'assegnazione e la gestione degli immobili ad uso abitativo acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o col contributo dello stato, è regolato dalla disciplina legislativa statale e regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

d) Concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina - unilaterale o convenzionale - del conseguente rapporto giuridico, sono stabilite nella deliberazione che dispone per il singolo bene, garantendo comunque, ove possibile, un adeguato confronto concorrenziale.

## **Capo II - Le procedure di aggiudicazione**

### **Art.13**

*(Procedura aperta)*

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione della procedura aperta è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
2. L'approvazione del bando da parte dell'organo competente è necessaria qualora lo stesso rechi clausole e prescrizioni modificative o integrative di quelle prescritte nel provvedimento a contrattare, aventi effetto sulla selezione degli offerenti ovvero sulle prestazioni dedotte in contratto.
3. La sottoscrizione dei bandi - ai fini della loro pubblicazione - compete in ogni caso al responsabile del servizio.
5. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito della autorità che presiede la gara, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e facendone risultare le motivazioni nel verbale di cui all'articolo 27
6. La proposta di aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando ed è proclamata dal presidente della gara, che vi provvede nel giorno della gara medesima o dopo la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice di cui all'articolo 22.
7. Al Responsabile del servizio interessato compete di approvare l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 28.

### **Art.14**

*(Procedura ristretta)*

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione della procedura ristretta è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
2. Per la predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente.
3. La preselezione delle ditte che hanno fatto richiesta di essere invitate è effettuata dal responsabile del servizio interessato al contratto, uniformandosi al principio per cui sono invitate alle gare tutte le imprese che, avendo fatto domanda nei termini, siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Nei casi ammessi dalle norme comunitarie e statali vigenti è ammessa la limitazione del numero di candidati idonei da invitare.
4. La determinazione delle ditte da invitare alla gara compete al responsabile del servizio interessato al contratto, che vi provvede con atto motivato sulla base delle risultanze della preselezione.



5. La sottoscrizione dei bandi di gara e delle lettere di invito compete al responsabile del servizio interessato.
6. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti compete all'autorità che presiede la gara, in conformità alle prescrizioni della lettera di invito.
7. La proposta di aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è proclamata dal presidente della gara, conformemente a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 13.
8. Al Responsabile del servizio interessato compete di approvare l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 28

#### **Art.15**

*(Affidamento congiunto)*

1. L'Amministrazione può avvalersi, unicamente nei casi previsti dalla legge e con adeguata motivazione nel provvedimento a contrattare, della procedura di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
2. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
3. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è disposta dal Responsabile del servizio interessato, che provvede sulla base del parere della apposita commissione di cui all'articolo 22.
4. Quando risulti opportuno in relazione alla natura della gara o per altre ragioni di cui deve essere resa motivazione, il Responsabile del servizio interessato può stabilire con la determinazione che indice l'appalto, ed indicandolo altresì nella lettera di invito, che le offerte non potranno eccedere, a pena di esclusione, un prezzo massimo predeterminato.

#### **Art.16**

*(Procedura competitiva con negoziazione e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)*

1. L'Amministrazione può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nel provvedimento a contrattare, della procedura di scelta del contraente della procedura competitiva con negoziazione e della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
2. Il procedimento relativo, ove la legge non disponga, è determinato volta per volta nel provvedimento a contrattare, con la quale di norma si provvederà pure ad approvare l'elenco degli operatori economici da consultare. Il provvedimento a contrattare dovrà indicare i criteri di scelta del contraente, quali il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo.
3. Quando sia espressamente previsto nel provvedimento a contrattare o comunque negli atti del procedimento di gara, può farsi luogo a negoziazione con gli operatori economici sulle loro offerte iniziali e tutte le successive presentate oppure ad aggiudicazione sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione.

#### **Art.17**

*(Concorsi di progettazione e concorso di idee)*

1. Per il conferimento degli incarichi in cui l'Amministrazione intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, indice un concorso di idee o di progettazione mediante pubblico avviso.



2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano le norme comunitarie e statali vigenti.
3. La determinazione con la quale il Responsabile del servizio interessato, dispone di ricorrere al concorso, indica le ragioni di tale scelta ed adotta le disposizioni eventualmente occorrenti ad integrazione della disciplina richiamata al comma 2.
4. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita commissione, la cui composizione è determinata con la determinazione di cui al comma precedente. Per le modalità di funzionamento si applicano le disposizioni dell'articolo 22.
5. Il Responsabile del servizio interessato, sentita la commissione di cui al comma precedente, determina la conclusione del concorso. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimesso al giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo salvo le norme sul diritto morale dell'autore.

### **Art.18**

#### *(Concessioni)*

1. Per la concessione di lavori pubblici e di servizi si applicano le norme comunitarie e statali vigenti, fatte salve le leggi speciali. Competente a deliberare è il consiglio, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Per la concessione in uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile si applica l'articolo 12, ultimo alinea, del presente regolamento.

### **Art.19**

#### *(Collaborazioni esterne)*

1. Per le prestazioni relative ad esigenze indilazionabili, obiettivamente giustificate e non utilmente espletabili da parte del personale dell'ente, il responsabile del servizio interessato provvede mediante contratto per prestazione d'opera intellettuale.
2. Gli incarichi sono conferiti a professionisti singoli o associati sulla base delle domande pervenute a seguito di pubblico avviso contenente l'indicazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali e/o di altra natura, richiesti. E' data facoltà di conferire incarichi prescindendosi dal pubblico avviso, quando:
  - si tratti di enti pubblici, quali università e aziende ASL, o loro strutture organizzative anche interne, e previa convenzione o accordi con gli stessi;
  - si tratti di incarichi per prestazioni particolarmente complesse o di particolare rilevanza in relazione alle funzioni istituzionali ovvero per l'immagine dell'Ente; in tal caso, ed ogni qual volta il compenso determinato ecceda € 20.000,00, gli incarichi sono conferiti previa selezione fra candidati individuati in esito a concorso di idee o per progetti ai sensi dell'articolo 17. Quando si ritenga non possibile od inopportuna tale procedura, in relazione alla natura della prestazione da dedurre in contratto, si provvede motivando adeguatamente;
  - si tratti di incarichi per prestazioni di modesta entità e rilevanza ed il compenso determinato non ecceda € 20.000,00.
3. Gli incarichi sono conferiti dal responsabile del servizio interessato, con determinazione motivata riguardo alla procedura indicata per la scelta del contraente ed alla scelta nominativa del soggetto proposto per l'incarico. L'atto di conferimento degli incarichi di prestazione d'opera intellettuale, deve contenere un giudizio di congruità per il corrispettivo determinato qualora tale giudizio non sia direttamente desumibile dalle tariffe professionali o dagli usi.



### Capo III - Norme comuni

#### **Art.20**

*(Pubblicità degli atti di gara)*

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le relative modalità in apposito regolamento, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge; quando sussistano ambiti di discrezionalità relativamente a forme di pubblicità che comportano oneri di spesa, spetta alla giunta di stabilirne la relativa disciplina con propri atti di indirizzo.
2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda, il provvedimento a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione.

#### **Art.21**

*(Presidenza della gara)*

1. Le gare da espletare mediante procedure aperte, ristrette e negoziate sono presiedute dal Presidente della commissione individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
2. Per gli affidamenti congiunti la gara è presieduta dal presidente della commissione di cui all'articolo 22, alla quale competono tutti gli adempimenti per l'espletamento della gara stessa; le operazioni relative alla ammissione ed esclusione degli offerenti, sono svolte in seduta pubblica.

#### **Art.22**

*(Commissioni giudicatrici)*

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, oltre che per gli affidamenti congiunti, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La nomina della commissione spetta al Responsabile del servizio interessato.
3. La commissione, di natura esclusivamente tecnica e composta da un numero di membri in ogni caso dispari, opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione, relativamente alla valutazione della componente tecnica delle offerte, non sono pubbliche; le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le proposte conclusive sono contenute in apposito verbale formato da un istruttore amministrativo designato dal presidente della commissione; il verbale è sottoscritto nei modi in cui all'articolo 27 comma 2.
5. Le proposte della commissione, salvo il giudizio di anomalia delle offerte, non sono vincolanti per l'Amministrazione che, nel determinare ai sensi dell'articolo 28, può non procedere alla aggiudicazione sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione che per altre motivate ragioni di interesse pubblico.



### **Art.23**

*(Offerte basse in modo anomalo)*

1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di opere pubbliche e forniture di beni e servizi, è facoltà dell'Amministrazione verificare, mediante istruttoria, la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che a suo giudizio appaiono anormalmente basse.
2. A tal fine, prima della proposta di aggiudicazione, il RUP, con l'eventuale supporto di una commissione, attiva il procedimento di verifica, richiedendo alle ditte la cui offerta appare anomala, giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte.
3. Possono essere prese in considerazione, a titolo esemplificativo, giustificazioni fondate sull'economicità del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, sulle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, sull'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti.
4. Ricevute le giustificazioni, il RUP conferma l'aggiudicazione in capo all'offerta più conveniente, se valuta le giustificazioni fornite adeguatamente motivate, o propone al Responsabile del servizio interessato l'aggiudicazione alla prima offerta congrua in graduatoria, se rigetta tali giustificazioni.

### **Art.24**

*(Offerte in aumento)*

1. Per gli appalti di servizi e forniture, nonché per gli appalti di lavori pubblici, sia di importo per il quale è prevista l'applicazione della normativa comunitaria, che di importo inferiore, non sono di norma ammissibili offerte di importo superiore alla base d'asta, salvo i casi eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

### **Art.25**

*(Esclusione dalla contrattazione)*

1. Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze - particolarmente nelle materie di cui all'articolo 4 - debitamente comprovate.
2. Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche e per le pubbliche forniture.

### **Art.26**

*(Risoluzione problemi di competenza e sostituzione dei responsabili)*

1. In tutti i casi nei quali sussistano ragioni di perplessità o conflitti in ordine all'individuazione del responsabile competente a sottoscrivere atti del procedimento ovvero, ai sensi dell'articolo 32, a stipulare contratti, decide il segretario comunale.
2. Al Segretario comunale spetta altresì designare il sostituto del responsabile competente, in caso di assenza o impedimento, tutte le volte in cui nell'unità organizzativa interessata non vi siano figure vicarie.



### **TITOLO III**

#### **Art.27**

*(Verbalizzazione delle attività precontrattuali)*

1. Per le gare pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 l'aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e da due testimoni.
2. Per l'affidamento congiunto di cui all'articolo 15, la proposta di aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale formato dal segretario della commissione giudicatrice e sottoscritto dal medesimo e da tutti i membri della commissione stessa; allo stesso modo si provvede per attestare gli esiti del concorso di idee o di progettazione di cui all'articolo 17.
3. Per la procedura competitiva con negoziazione e per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 16, la proposta di aggiudicazione è fatta constare nel verbale di gara.

#### **Art.28**

*(Conclusione della fase precontrattuale)*

1. Alla conclusione della fase procedimentale disciplinata dagli articoli che precedono provvede in ogni caso il Responsabile del servizio interessato, previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione con cui si aggiudica il contratto ovvero si approva la proposta di aggiudicazione intervenuta, è adottata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di cui all'articolo 27, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità.
3. Quando la verifica di cui al primo comma dà esito negativo, il Responsabile del servizio interessato nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti conseguenti.

#### **Art.29**

*(Stipulazione del contratto)*

1. La stipulazione del contratto, nelle forme di cui agli articoli che seguono, avviene di norma entro sessanta giorni dalla esecutività della determinazione di cui all'articolo 28; è comunque acquisita la certificazione antimafia nei casi e per gli importi determinati dalla legge, qualora non vi sia stato provveduto ai sensi dell'articolo 28, comma 2.
2. La persona che rappresenta la parte contraente è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.
3. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine; in tal caso deve essere formalmente comunicata al Comune la volontà di sciogliersi dall'impegno.



### **Art.30**

#### *(Eseguibilità del contratto)*

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate, il responsabile del servizio interessato ha facoltà di autorizzare la esecuzione del contratto, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia e l'adozione della determinazione di cui all'articolo 28.
3. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

### **Art.31**

#### *(Interventi di somma urgenza)*

1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di prestazione da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il responsabile del servizio interessato può ordinare tali prestazioni necessarie in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto indispensabile a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso al Sindaco e, per conoscenza, al segretario comunale, con qualsiasi mezzo.
2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il responsabile deve trasmettere all'Amministrazione una relazione dettagliata, giustificativa della spesa e comprensiva di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.
3. Nel termine di trenta giorni la giunta approva la relazione, adottando altresì le altre misure necessarie e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza.

### **Art.32**

#### *(Soggetti competenti alla stipulazione)*

1. I responsabili dei servizi stipulano, in rappresentanza della Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti, salve le specifiche indicazioni del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

### **Art.33**

#### *(Forma dei contratti)*

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, con l'assistenza del segretario comunale in qualità di ufficiale rogante, oppure con atto pubblico notarile informatico, quando ritenuto opportuno dall'Amministrazione udito il segretario comunale.
2. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a procedura negoziata. Quando sia stata esperita detta procedura di aggiudicazione, è consentita



altresì la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale, ovvero in altra forma semplificata.

3. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, e sempre che ne sia fatta specificazione nella deliberazione a contrattare:

a) per gli importi fino a € 5.000,00 al netto degli oneri fiscali, la stipula è effettuata per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero con buono d'ordinazione;

b) per gli importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00, la stipula è effettuata per mezzo di scrittura privata non autenticata o con obbligazione stesa in calce al capitolato o con separato atto di obbligazione sottoscritto dall'offerente;

b) per gli importi superiori, la stipula è effettuata a mezzo di scrittura privata autenticata.

4. Nel provvedimento a contrattare può determinarsi che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata, anche per importi inferiori a € 5.000 quando ciò appaia opportuno in relazione alla natura del contratto ed alla complessità dei relativi patti.

#### **Art.34**

*(Diritti di segreteria e spese contrattuali)*

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge non disponga diversamente.

2. Sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge n.127 del 15 maggio 1997, rogati ed autenticati dal segretario comunale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge n.604 dell'8 giugno 1962 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete al segretario comunale, il quale è tenuto a provvedervi in modo da garantire il rispetto del termine di cui all'articolo 29, comma 1.

4. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso l'ufficio di economato, cui spetta operare il conguaglio redigendo apposito rendiconto.

#### **Art.35**

*(Cauzione provvisoria e definitiva)*

1. Nei procedimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 l'Amministrazione richiede agli offerenti la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia della serietà della partecipazione, con facoltà di incameramento qualora l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto nei termini previsti. In tale caso sono comunque fatte salve le azioni per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. L'entità, nella misura del 2% dell'importo a base di gara, e le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono stabilite nel bando o nella lettera d'invito.

3. La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale o altra percentuale prevista dalle vigenti disposizioni, è richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Tale cauzione viene costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando, nell'invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto ed accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa; l'accertamento della regolare costituzione della cauzione spetta ai soggetti competenti alla stipula che ne danno attestazione in contratto.



4. Non si fa luogo alla costituzione della cauzione definitiva per i contratti stipulati in una delle forme semplificate di cui all'articolo 33, comma 2, nonché per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.
5. Sono fatte salve in ogni caso le norme speciali e specificatamente quelle relative ai contratti d'appalto di opere pubbliche.

#### **Art.36**

*(Il repertorio dei contratti - Documenti formati, archiviati e trasmessi con strumenti informatici e telematici)*

1. A cura del segretario comunale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata autenticata, anche quando non debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso.
2. Il segretario comunale, a mezzo degli uffici comunali competenti, provvede alla conservazione del repertorio e degli originali dei contratti in appositi fascicoli ordinati secondo il rispettivo numero di repertorio.
3. La tenuta e la conservazione dei contratti stipulati nelle restanti forme previste dall'articolo 33 è demandata alla cura ed alla personale responsabilità dei soggetti competenti a norma dell'art.32 alla stipulazione.
4. Gli atti, dati e documenti formati dal comune e dalla parte contraente con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri di applicazione del presente comma sono stabiliti con gli specifici regolamenti di cui all'art.15, comma 2, della legge n.59 del 15 marzo 1997.

#### **Art.37**

*(Originali e copie del contratto)*

1. Il contratto è formato in originale, per gli atti della Amministrazione; eventuali copie conformi sono formate se le parti ne abbiano fatta preventiva richiesta.
2. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli estremi di repertoriazione.



## TITOLO IV

### **Art.38**

*(Responsabile dell'esecuzione)*

1. Dell'esecuzione del contratto è di norma responsabile il responsabile dell'unità organizzativa che ha proposto il contratto medesimo.
2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutte le misure a tale scopo occorrenti, ivi compreso l'assenso a sospensioni e proroghe, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti.
3. Qualora durante l'esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi ovvero occorra recare modifiche all'oggetto della prestazione del terzo e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione che non rientrino nella propria competenza, il responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le opportune segnalazioni.
4. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.

### **Art.39**

*(Comunicazioni inerenti al contratto)*

1. Le comunicazioni dell'Amministrazione, dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali o cui comunque sono connessi effetti giuridici per le parti, sono effettuate di norma, e salve le altre forme prescritte dalla legge, a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo, indirizzata alla ditta nel domicilio legale indicato nel contratto.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale della ditta o ad altro suo apposito incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta datata e firmata.
3. Le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali la ditta contraente intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero tramite consegna diretta al responsabile di cui all'articolo 38, contro rilascio di ricevuta datata e firmata.
4. La consegna delle comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata.

### **Art.40**

*(Cessione del contratto)*

1. E' fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, qualunque contratto stipulato con il Comune.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può essere autorizzata dal responsabile di cui alla articolo 38. Il soggetto proposto come cessionario deve possedere tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente, che resta comunque obbligato verso il Comune qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni.
3. La cessione del contratto, non autorizzata alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è priva di



qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

#### **Art.41**

##### *(Subcontratti)*

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte; è conseguentemente fatto divieto di far eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante subcontratti, le prestazioni medesime.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, il subcontratto parziale può tuttavia essere autorizzato dal responsabile dell'esecuzione, a condizione che l'Amministrazione sia interpellata in via preventiva e che il soggetto proposto come subcontraente sia in possesso, nel grado adeguato, dei requisiti di idoneità prescritti per il contraente principale.
3. Il subcontratto, non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e può, in relazione alla sua consistenza, costituire titolo per la risoluzione del contratto principale senza necessità di ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
4. Nei casi di subcontratto, rimane invariata la responsabilità del contraente principale il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali. A richiesta dell'Amministrazione il subcontraente è tenuto a trasmettere copia del subcontratto stipulato.
5. Si fa rinvio alla legge per la disciplina del subappalto e degli altri contratti derivati dal contratto d'appalto di opera pubblica.
6. Non sono in ogni caso considerati subcontratti gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.

#### **Art.42**

##### *(Cessione di somme dovute dal Comune)*

1. Per le cessioni da parte di terzi creditori di somme dovute dal Comune, a qualunque titolo in dipendenza di contratti, si osservano le norme della contabilità dello Stato salvo che le cessioni medesime, per specifici contratti, non siano vietate dalla legge o da espressa clausola contrattuale.

#### **Art.43**

##### *(Modifiche delle prestazioni contrattuali)*

1. E' fatto divieto di introdurre variazioni o aggiunte di qualunque tipo all'oggetto delle prestazioni come dedotte in contratto, se non nei modi di cui ai commi seguenti.
2. Quando variazioni o aggiunte si rendono necessarie o si ritengono opportune, nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti, il responsabile unico del procedimento provvede ad autorizzare le modifiche o le varianti con propria determinazione, munita di una particolareggiata motivazione corredata dai necessari documenti tecnico-amministrativi.
3. Le modifiche di cui al comma precedente possono essere eseguite soltanto quando sia intervenuto atto di approvazione della proposta, da parte dell'organo che ha adottato il provvedimento a contrattare, e sia stata stipulata la conseguente appendice al contratto principale.



4. Si applica, in caso di urgenza o comunque per evitare dannose soluzioni di continuità, il disposto dell'articolo 31, comma 2.
5. Chi dà disposizioni intese ad introdurre le variazioni od aggiunte di cui al comma 1, senza esserne legittimato nei modi che precedono, è responsabile direttamente di tali modifiche; parimenti è responsabile il terzo contraente che esegue tali modifiche senza ordine scritto riportante gli estremi del atto di cui al comma 3.
6. Per le modifiche che comportano un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale, il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.
7. Per i contratti d'appalto di opere pubbliche si applicano le norme speciali dettate dalla legge.

#### **Art.44**

##### *(Termini di esecuzione)*

1. L'esecuzione del contratto ha inizio, di norma, non prima di 60 giorni dalla data della sua efficacia come stabilito dall'articolo 30.
2. I termini di esecuzione decorrono dalla data di inizio, da comprovarsi in apposito verbale, qualora lo preveda la legge o il contratto o comunque quando ricorra la necessità di effettuare in contraddittorio operazioni preliminari; in caso contrario i termini decorrono dall'ordine di inizio comunicato nei modi di cui all'articolo 39.
3. Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla legge, da farsi comunque constare in apposito atto a cura del responsabile di cui all'articolo 38, l'esecuzione del contratto non può essere per nessun motivo sospesa o rallentata.
4. Fuori dai casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, qualora non configuri inadempimento, comporta l'applicazione della penale stabilita in contratto, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.

#### **Art.45**

##### *(Corrispettivo - Modalità di pagamento)*

1. Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi all'Amministrazione è di norma fisso e invariabile ed è altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale del contratto.
2. Il corrispettivo, liquidato dal responsabile di cui all'articolo 38, è pagato di norma a seguito di regolare esecuzione del contratto. Possono farsi pagamenti in conto, in ragione della prestazione parzialmente eseguita, qualora lo prevedano gli usi, lo richieda la natura del contratto o lo richiedano le modalità particolarmente gravose della prestazione; tale possibilità deve essere comunque prevista in contratto.
3. Per le anticipazioni del prezzo valgono le norme legislative vigenti.
4. Per il contratto d'appalto di opera pubblica valgono le norme speciali previste dalla legge.

#### **Art.46**

##### *(Penalità)*



1. Il contraente è soggetto a penalità, consistenti di regola in somme di denaro, quando non ottemperi a prescrizioni determinate ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.
2. Il contratto determina entità e modi di applicazione delle penalità, in rapporto alla rilevanza che le inadempienze rivestono nell'economia del contratto stesso.
3. Spetta in ogni caso al responsabile di cui all'articolo 38 attestare le circostanze che danno luogo all'applicazione delle penalità e l'ammontare concreto delle stesse.
4. Le penalità sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo; quando sono insufficienti tali crediti, possono essere trattenute sulla cauzione: in tal caso l'importo della cauzione deve essere reintegrato nei termini comunicati dal dirigente di cui all'articolo 38.
5. Quando non è diversamente pattuito nel contratto, le penalità non precludono la richiesta del risarcimento dei danni ulteriori.

#### **Art.47**

##### *(Inadempimento contrattuale)*

1. Nei casi di irregolarità, ritardi ed ogni altro caso configurante inadempimento in senso proprio, spetta al responsabile di cui all'articolo 38 adottare le misure ritenute necessarie e i provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento nonché ad esperire le conseguenti azioni per il risarcimento dei danni subiti.
2. Compete altresì al Responsabile del servizio interessato disporre la rescissione o l'esecuzione d'ufficio del contratto d'appalto di opera pubblica, nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge.

#### **Art.48**

##### *(Rinnovazione)*

1. Tutti i contratti devono avere termine certo e incondizionato di scadenza.
2. Il rinnovo dei contratti è consentito unicamente nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati in violazione della predetta norma sono nulli.



## TITOLO V

### **Art.49**

#### *(Obbligo del collaudo)*

1. Tutte le prestazioni contrattuali, ad eccezione delle prestazioni d'opera intellettuali e dei contratti di cui all'art.12, sono soggette a collaudo o a verifica di conformità, ai fini della loro accettazione.
2. Il collaudo è effettuato, salve le competenze dell'ufficio tecnico, da dipendenti esperti in materia, nominati dal responsabile dell'unità organizzativa interessata; in relazione a prestazioni di particolare complessità, il responsabile medesimo ha facoltà di nominare esperti esterni all'ente ovvero anche una commissione di collaudo.
3. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
4. Il collaudo della prestazione, di cui al presente titolo, vale come liquidazione tecnica per la spesa da sostenere a pagamento del corrispettivo.

### **Art.50**

#### *(Contenuto e forma del collaudo)*

1. Il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, accertata la rispondenza della prestazione a tutte le prescrizioni contrattuali nonché la regolarità dei pagamenti in conto eventualmente effettuati, emette il certificato di collaudo.
2. Detto certificato dà conto di tutte le operazioni effettuate ed è sottoscritto anche da un rappresentante della ditta contraente, qualora vi sia stato contraddittorio.

### **Art.51**

#### *(Accettazione dei risultati del collaudo)*

1. L'Amministrazione, con atto del responsabile dell'unità organizzativa interessata, approva il collaudo e conseguentemente accetta in via definitiva la prestazione resa, provvedendo contestualmente allo svincolo della cauzione eventualmente prestata a garanzia del contratto.

### **Art.52**

#### *(Prestazione non conforme al contratto)*

1. Il collaudatore, in caso di prestazione difettosa o comunque non conforme al contratto, dispone ove possibile per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine; è fatta salva l'applicazione di eventuali penalità per ritardo.
2. Il collaudatore, in casi particolari ed ove ne rilevi e motivi opportunità, può proporre all'Amministrazione di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.



3. Il responsabile di cui all'articolo 38, qualora il collaudo abbia esito negativo, determina di rifiutare la prestazione non conforme e adotta altresì, a carico del contraente, gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ivi compreso l'incameramento della cauzione.

#### **Art.53**

*(Vizi occulti. Garanzia)*

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni della prestazione eseguita, non rilevabili al momento del collaudo; a tal fine nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia.
2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.
3. In caso di inottemperanza il responsabile di cui all'articolo 38 si riserva di far eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati.

#### **Art.54**

*(Opere pubbliche: rinvio)*

1. Per la disciplina del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale, è fatto rinvio alla normativa speciale vigente; le norme del presente titolo si applicano in via sussidiaria.
2. Il certificato di collaudo, ovvero quello di regolare esecuzione che lo sostituisce, è approvato dal responsabile dell'unità organizzativa interessata.



## TITOLO VI

### **Art.55**

*(Contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria)*

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, avviene con procedure semplificate mediante affidamento diretto o procedura negoziata.
2. Per gli affidamenti di cui al comma precedente, la stazione appaltante può sempre ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale o comunque ogni qualvolta ritenuto opportuno.
3. I lavori realizzabili in amministrazione diretta sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.  
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si individuano le seguenti categorie generali:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze
  - b) manutenzioni e riparazioni di locali
  - c) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinariamente previste dalle vigenti disposizioni legislative.
  - d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

### **Art.56**

*(Competenze)*

1. Il responsabile del procedimento per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria è individuato, di norma, nel responsabile del servizio interessato al lavoro, alla provvista o al servizio, a meno che non provveda a nominare, tra i dipendenti di ruolo in possesso del titolo di studio e competenza adeguata, un responsabile unico del procedimento.
2. La progettazione e la direzione dei lavori da eseguirsi in amministrazione diretta è affidata in via esclusiva all'ufficio tecnico comunale.

### **Art.57**

*(Forma delle procedure semplificate)*

1. La procedura semplificata può assumere le seguenti forme:
  - a) amministrazione diretta;
  - b) affidamento diretto
  - c) procedura negoziata



2. Nella prima il responsabile del procedimento impiega direttamente gli operai, compra i materiali e quant'altro occorra all'esecuzione del lavoro, della provvista o del servizio.

3. Nell'affidamento diretto il responsabile unico del procedimento negozia direttamente con un unico operatore economico l'esecuzione del lavoro, della provvista o del servizio.

Il responsabile unico del procedimento motiva adeguatamente, nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, in merito alla scelta dell'affidatario.

4. Nella procedura negoziata il responsabile unico del procedimento procede alla consultazione di più operatori economici, nel rispetto del numero minimo indicato dalle vigenti disposizioni di legge.

5. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui sopra, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

### **Art.58**

*(Limiti di importo)*

1. Per ciascuna spesa il limite di somma non potrà eccedere i seguenti importi:

- gli affidamenti diretti, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, e i lavori in amministrazione diretta sono ammessi per importi non superiori a € 40.000,00;
- gli affidamenti di lavori mediante procedure negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, sono ammessi per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si applica la consultazione di cui al precedente periodo.
- gli affidamenti di lavori mediante procedure negoziata, previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, sono ammessi per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro
- gli affidamenti di forniture e servizi mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, sono ammessi per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

2. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

### **Art.59**

*(Procedura)*

1. L'esecuzione delle spese deve essere preceduta dalla determina a contrarre contenente l'indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con i criteri di selezione degli operatori economici nonché le principali condizioni contrattuali.
2. Per acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo



semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

3. La procedura negoziata prevista dal precedente articolo, dopo l'avvio con la determina a contrarre, si articola in tre fasi:
  - a) svolgimento indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatore economici da invitare al confronto competitivo
  - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e inviati e scelta dell'affidatario
  - c) stipulazione del contratto.

2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo.

In tale caso devono essere chiaramente specificati nei documenti di gara i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Il tetto massimo per il punteggio economico è stabilito entro il limite del 30 per cento.

Qualora il servizio proponente non sia a conoscenza dei prezzi da porre a base di gara o delle specifiche tecniche o contrattuali relative ad un determinato lavoro, bene o servizio, si può procedere preventivamente ad effettuare un'indagine di mercato al fine di determinare le condizioni contrattuali da inserire nella lettera di invito. Nel caso in cui tale indagine consenta già di effettuare l'individuazione delle migliori condizioni contrattuali e/o tecniche è ammesso l'affidamento diretto all'offerta più vantaggiosa nei limiti dell'importo di cui all'art. 58.

#### **Art.60**

*(Certificato di regolare esecuzione)*

1. I lavori eseguiti con le modalità previste agli articoli precedenti sono soggetti a certificato di regolare esecuzione da parte dell'ufficio tecnico comunale.

#### **Art.61**

*(Liquidazione delle spese)*

1. Le fatture e le note di spesa relative ai lavori, provviste e servizi eseguiti in economia, munite del visto di regolarità del responsabile del procedimento e corredate del certificato di regolare esecuzione e del buono di ordinazione sono periodicamente incluse in appositi rendiconti per essere sottoposte a liquidazione ai sensi del disposto dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm..



## TITOLO VII

### **Art.62**

*(Decisione amministrativa)*

1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa, entro 30 giorni dalla comunicazione del reclamo del contraente ovvero dalla relazione del responsabile dell'esecuzione del contratto.
2. La decisione compete di norma al responsabile del servizio interessato, salvo che non comporti modifiche sostanziali all'assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento del contratto: in tali casi spetta agli organi collegiali dell'Ente, secondo le rispettive competenze.
3. La decisione è comunicata per iscritto al contraente nel termine di 30 giorni dall'esecutività del provvedimento che l'assume, e si intende accettata definitivamente qualora non impugnata nei successivi 30 giorni.

### **Art.63**

*(Arbitrato)*

1. Quando, nei termini di cui all'articolo precedente, le determinazioni dell'Amministrazione non vengono assunte o accettate, la controversia pur essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora il contratto rechi apposita clausola compromissoria ovvero se le parti decidano in tal senso mediante concorde decisione risultante da atti scritti.
2. Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati dalla Camera arbitrale. Ciascuna delle parti designa l'arbitro di propria competenza. La Camera arbitrale nomina il Presidente del collegio arbitrale.
3. Per il Comune la nomina compete alla giunta, cui spetta altresì deliberare l'eventuale transazione.
4. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale che decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti.
5. Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

### **Art.64**

*(Giudice ordinario)*

1. Qualora nei contratti vi sia espressa esclusione del ricorso all'arbitrato ovvero quando le parti, per la controversia di cui all'articolo 63 tra loro insorta, non si accordino per tale rimedio, può essere esperito ricorso al giudice ordinario a norma del codice di procedura civile.
2. Nel contratto sarà indicata, di norma, la competenza del foro di Vercelli



**Art.65**

*(Appalto di opera pubblica)*

1. Ad integrazione ed anche in deroga a quanto disposto negli articoli che precedono, per le controversie relative a contratti d'appalto di opera pubblica si applicano le norme speciali disposte con legge.



## TITOLO VIII

### **Art.66**

*(Istituzione elenco degli operatori economici)*

1. Allo scopo di garantire un razionale ed efficiente svolgimento dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in linea con le disposizioni normative vigenti in materia, questo Comune istituisce l'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le procedure di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti", viene pubblicato un procedimento esplicativo sulla formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici.
3. L'elenco degli operatori economici è distinto in sezioni per i fornitori beni, per i prestatori di servizi e per gli esecutori di lavori; l'articolazione in categorie merceologiche permetterà di raggruppare in modo omogeneo le ditte e le imprese.

### **Art. 67**

*(Formazione dell'elenco degli operatori economici)*

1. La formazione dell'elenco degli operatori economici avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
2. L'avviso indica i requisiti che gli operatori economici devono possedere e le modalità di selezione degli operatori economici da invitare.
3. L'elenco, non appena costituito, è pubblicato sul sito web del Comune.
4. Le indagini di mercato saranno svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, anche tramite la consultazione di elenco fornitori presenti nel Mercato Elettronico della P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
5. La disciplina dettagliata dell'istituzione e gestione dell'elenco degli operatori economici verrà approvato con successivo provvedimento.